



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 1. CRITERI GENERALI

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa (educazione alla legalità e alla convivenza civile) e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Essi, inoltre tengono conto della situazione personale dello studente. In nessun caso un'infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Le sanzioni possono essere applicate anche per comportamenti ed azioni avvenuti in orario extracurricolare, durante attività integrative, Stage, uscite didattiche o viaggi d'istruzione e nell'ambito del Campus Schio.

Qualsiasi sanzione disciplinare deve essere accompagnata dall'intervento attivo del docente, la cui funzione è di promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli studenti. L'azione va inoltre sostenuta dal coordinatore di classe al fine di impedire il ripetersi dell'atto di negligenza e/o disturbo.

Nei periodi d'allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi d'allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi:

- dell'art. 14, c. 2°, del D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999;
- della Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione avente ad oggetto "Linee d'indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- della C.M. n. 30/dip./segr. del 15 marzo 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione avente ad oggetto "Linee d'indirizzo ed indicazioni in materia d'utilizzo di telefoni cellulari e d'utilizzo d'altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
- Del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 – Regolamento valutazione degli studenti.

Art. 3. DIRITTI DEGLI STUDENTI

- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola, quindi, persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le attitudini e gli interessi personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata opera orientativa.
- Lo studente ha diritto alla riservatezza che è tutelata dalla comunità scolastica secondo la normativa vigente sul trattamento dei dati personali.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica.

- Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (secondo le indicazioni contenute nel POF), volta ad attivare un processo d'autovalutazione che lo induca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza.
- Gli studenti di origine straniera hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola, quindi, promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola s'impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche diversamente abili;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 4. DOVERI DEGLI STUDENTI

CORRETTA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRASCOLASTICHE:

- Rispettare l'orario d'ingresso e uscita previsto dall'orario scolastico.
- Frequentare regolarmente le lezioni.
- Assolvere assiduamente gli impegni di studio.
- Portare con sé tutto il materiale scolastico occorrente per le lezioni (compreso abbigliamento per l'Educazione fisica e per i laboratori, dove indicato dai docenti).
- Avere un abbigliamento decoroso e in ogni modo consono e adatto alla vita scolastica in base alle regole di buona educazione e rispetto della propria intimità e della sensibilità propria ed altrui. Sono da evitare le tute, jeans stracciati, abiti succinti ecc.
- Osservare le norme e le indicazioni riguardo alle attività che si svolgono sia all'interno all'edificio scolastico, sia all'esterno (viaggi d'istruzione, visite aziendali, uscite didattiche, stage, lezioni tenute al di fuori dell'edificio, attività svolte negli istituti scolastici e negli spazi facente parte del Campus Schio).

RISPETTARE LE PERSONE; LE LEGGI; I REGOLAMENTI D'ISTITUTO:

- Avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni e di qualsiasi altro operatore o persona estranea con i quali venga a contatto, lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono giustamente per se stessi.
- Non usare un linguaggio offensivo e lesivo della dignità altrui.
- Non dar luogo a qualsiasi forma di bullismo – prevaricazione – intimidazione.
- Rispettare le norme sulla “privacy”.
- Rispettare le norme fissate dalla legge in materia di salute (fumo, uso e detenzione di sostanze psicotrope).
- Non usare apparecchiature elettroniche senza esplicita autorizzazione (telefonino, lettori musicali o video, computer palmari).
- Non effettuare riprese di immagini fisse o video di persone e cose all'interno della scuola, senza esplicita autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.
- Non introdurre all'interno dell'Istituto oggetti o sostanze pericolose e proibite dalle norme.

RISPETTARE STRUTTURE E SPAZI DI LAVORO:

- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell'Istituto.
- Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Non dare luogo ad atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui e la propria.
- Collaborare con la scuola per renderne accoglienti gli ambienti e ad averne cura come importante fattore di qualità della vita della comunità scolastica.

Art. 5. MANCANZE DISCIPLINARI

I comportamenti individuali di seguito riportati sono da considerarsi esemplificativi, e non esauriscono la gamma d'infrazioni che possono essere individuate e sanzionate dagli organi competenti.

- Arrivare in ritardo senza giustificazione e/o valido motivo.
- Non giustificare le assenze.
- Abbigliamento non decoroso e non consono alla vita scolastica conforme.
- Mancanza o incuria del libretto personale.
- Non eseguire le proposte di lavoro dei docenti in aula e a casa.
- Letture di scritti non attinenti la lezione o esecuzione di compiti d'altre materie.
- Comportamento scorretto durante le verifiche scritte in classe (copiatura, uso illegittimo di appunti, uso di apparecchiature elettroniche non autorizzate, ecc.).
- Chiacchierare, disturbando, o rendersi protagonisti d'interventi non inerenti all'attività scolastica in atto.
- Uscite ripetute o prolungate dalla classe; disturbo nei corridoi durante le lezioni.
- Comportamento indisciplinato durante il cambio dell'ora.
- Spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula, nei laboratori, nell'edificio.
- Lasciare aule, laboratori e spazi in disordine, con presenza di rifiuti.
- Allontanarsi dalla classe o dall'istituto senza permesso.
- Introdurre oggetti impropri e pericolosi.
- Comportamento scorretto durante le attività pomeridiane.
- Introdurre estranei nell'istituto senza permesso.
- Falsificare firme, voti, atti o non presentare ai genitori o ai docenti comunicazioni espressamente inviate (comprese la comunicazione delle valutazioni segnate sul libretto personale).
- Avere comportamenti irrispettosi nei confronti delle componenti scolastiche sia del proprio istituto sia di quello d'altri istituti scolastici.
- Impadronirsi di oggetti non propri, anche non di valore.
- Usare linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri o linguaggio osceno e blasfemo.
- Non osservare le norme di sicurezza e di divieto di fumo secondo il regolamento e le direttive predisposte dalla Scuola.
- Utilizzare scorrettamente o danneggiare le strutture della scuola, i sussidi didattici, le attrezzature e suppellettili (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi, ecc.).
- Non osservare le indicazioni dei docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione, uscite didattiche, scambi culturali, e danneggiare le strutture ospitanti.
- Assumere comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali, estrazione sociale, stato di salute, razza, sesso e orientamento sessuale.
- Prevaricazione/intimidazioni/risse e qualsiasi forma di bullismo.
- Compiere reati di particolare gravità ravvisabili nei codici civili e penali, perseguibili d'ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Art. 6. USO DEL TELEFONO CELLULARE O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

- È tassativamente vietato far uso del telefono cellulare e d'altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, in quanto rappresentano un elemento di distrazione sia per chi li usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente.
- È altresì vietato l'uso improprio del telefono cellulare e d'altri dispositivi elettronici, per fare fotografie e riprese video in tutti i locali dell'istituto.
- Durante lo svolgimento delle lezioni, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza e gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente, attraverso gli apparecchi telefonici della scuola.
- La scuola continuerà in ogni caso a garantire, com'è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e gli studenti, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza, vice-presidenza e di segreteria.

Art. 7. RESPONSABILITÀ NELLE VIOLAZIONI DISCIPLINARI

- La responsabilità disciplinare è personale. Nelle violazioni disciplinari ciascuno studente è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
- Non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di un diritto oppure in stato di legittima difesa (necessità di difendere un proprio diritto o altrui dal pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa). In nessun caso può essere sancita, né direttamente né indirettamente, la libera espressione d'opinioni correttamente manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
- Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di loro soggiace alla sanzione per questa stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l'attività di gruppo, e quella di chi invece ha svolto un ruolo marginale.
- Allo studente che commette più violazioni disciplinari con una sola azione o con più azioni collegate ad un medesimo fine, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave.
- Indipendentemente dalla responsabilità disciplinare, è fatto salvo l'accertamento d'altre responsabilità e delle conseguenti sanzioni derivanti dal fatto a norma delle leggi penali, civili e amministrative.

Art. 8. ORGANI COMPETENTI A COMMINARE LE SANZIONI.

- Per le mancanze disciplinari che prevedono sanzioni dal Rimprovero scritto da parte del Dirigente scolastico, all'allontanamento dalle lezioni, allo studente viene effettuata, in forma scritta, la contestazione degli addebiti.
- È facoltà dello studente di presentare le sue giustificazioni entro due giorni feriali dal ricevimento della contestazione stessa.
- Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che non comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Docente interessato e/o dal Dirigente scolastico.
- Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, previa contestazione scritta degli addebiti sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sono adottati dal Consiglio di classe (a tre componenti), con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti presenti. In deroga, la sanzione disciplinare che comporta allontanamento dalla comunità scolastica fino a 2 giorni è adottata dal Dirigente scolastico, se delegato dal Consiglio di classe (a tre componenti) all'inizio dell'anno scolastico.
- Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato, previa contestazione scritta degli addebiti sottoscritta dal Dirigente Scolastico, sono adottati dal Consiglio d'Istituto, con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei suoi componenti presenti.
- Per le decisioni non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Non possono partecipare alle sedute degli organi preposti i membri in conflitto d'interesse: Ai fini presenza del numero legale, i membri in conflitto d'interesse sono esclusi dal computo.
- Prima della convocazione dell'organo competente è prevista l'audizione, con il Dirigente scolastico ed eventualmente anche alla presenza del coordinatore di classe, dello studente o degli studenti interessati, al fine di assicurare la facoltà di esporre le proprie ragioni; nel caso di minori, è previsto l'accompagnamento della famiglia o di chi eserciti la potestà genitoriale.
- Lo studente, gli studenti, la famiglia o chi eserciti la potestà genitoriale, nel caso di minori, dovranno essere sentiti separatamente. Del colloquio potrà essere redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto da un membro della famiglia o da chi eserciti la potestà genitoriale.
- Detto verbale sarà assunto agli atti del procedimento come ulteriore elemento di decisione.
- Le sanzioni comminate che non possono essere irrogate entro la fine delle lezioni dell'anno scolastico in corso, sono applicate nel successivo anno scolastico.

Art. 9 CORRISPONDENZA DELLE SANZIONI ALLE MANCANZE

MANCANZE DISCIPLINARI	INTERVENTO /SANZIONE	ORGANI COMPETENTI	PROCEDURE
Arrivare in ritardo senza giustificazione e/o valido motivo.	Ammissione in classe l'ora successiva. Nota sul libretto personale.	Docente della classe.	Il docente segnala sul registro di classe la mancanza e la comunica alla famiglia tramite libretto personale. Obbligo per lo studente di giustificazione scritta da portare il giorno dopo.
	Eventuale sospensione dalle lezioni per 1 giorno.	Dirigente scolastico	<u>Dopo tre segnalazioni</u> , a periodo di suddivisione dell'anno scolastico, ufficializzate sul registro di classe, il Coordinatore di classe tempestivamente provvederà a comunicare la mancanza disciplinare al Dirigente scolastico per comunicazioni alla famiglia. Alla quarta segnalazione il Dirigente scolastico, su eventuale delega del Consiglio di classe, applicherà la sospensione di 1 giorno.
Assenze ingiustificate.	Annotazione sul libretto personale e segnalazione sul registro di classe. Obbligo per lo studente di giustificazione scritta da portare il giorno dopo.	Docente della prima ora o dell'ora interessata.	<u>Dopo tre segnalazioni</u> , a periodo di suddivisione dell'anno scolastico, ufficializzate sul registro di classe, il Coordinatore di classe tempestivamente provvederà a comunicare la mancanza disciplinare al Dirigente scolastico per comunicazioni alla famiglia.
Indossare abbigliamento non adatto ad un ambiente scolastico (es.: pantaloni corti di tipo balneare, canottiere, jeans strappati o fintamente tali per moda, tute eccessivamente aderenti e/o trasparenti, ecc.)	Richiamo verbale.	Docente.	Il Docente , individuato lo studente/ssa, lo/a, comunica il nominativo al Dirigente scolastico che lo/la convocherà per gli opportuni interventi.
	Se reiterato, rimprovero scritto del Dirigente scolastico	Dirigente scolastico.	
Non eseguire le proposte di lavoro dei docenti in aula o a casa. Non presentazione ai genitori della valutazione delle verifiche comunicate dai docenti tramite libretto personale	Richiamo verbale e segnalazione scritta sul libretto alla famiglia .	Docente.	Alla terza ammonizione il docente interessato o il coordinatore di classe, tempestivamente, segnaleranno la mancanza disc. alla Presidenza per gli opportuni interventi.
	Rimprovero scritto della Presidenza.	Dirigente scolastico.	
Comportamento scorretto durante le verifiche scritte in classe (copiatura, uso illegittimo di appunti, uso di apparecchiature elettroniche non autorizzate, ecc.).	Richiamo verbale, annotazione sul compito e comunicazione alla famiglia, tramite libretto o lettera, delle modalità di valutazione della verifica.	Docente	Il docente può procedere ad eventuale ritiro del materiale non autorizzato. Il docente verificherà la sussistenza di elementi concreti e precisi dell'accaduto e di conseguenza valuterà il compito. Inoltre potrà richiedere la convocazione del consiglio di classe per irrogare eventuale sanzione disciplinare che prevede la sospensione dalle lezioni.
	Eventuale allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni.	Consiglio di classe.	
Comportamento scorretto durante le attività non curriculari pomeridiane.	Sospensione della concessione d'autorizzazione, richiamo scritto e comunicazione alla famiglia.	Dirigente scolastico	Il personale scolastico presenterà al Dirigente scolastica una relazione dettagliata su quanto accaduto durante l'attività per gli opportuni interventi.
Disturbo occasionale interventi	Richiamo verbale.	Docente	

non inerenti all'attività didattica in atto (es.:spostamenti senza autorizzazione nell'aula o laboratorio; esecuzione di compiti d'altre materie, uso di radio, mp3 e similari).			
Disturbo (vedi sopra) reiterato durante la lezione.	Annotazione sul registro.	Docente	
Disturbo (vedi sopra) persistente, durante la lezione, anche dopo la 1ª annotazione sul registro di classe.	2ª Annotazione sul registro di classe e rimprovero scritto	Docente e Ufficio di Presidenza	Invio dello studente all'Ufficio di Presidenza. Rimprovero scritto annotato sul registro di classe e comunicato alla famiglia tramite lettera.
	Eventuale sospensione dalle lezioni fino a 2 giorni.	Dirigente scolastico o Consiglio di classe	Su comunicazione del Docente o del Coordinatore di classe il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe, alla terza annotazione scritta sul registro di classe e ogni tre annotazioni scritte successive, applicherà la sospensione fino a 2 giorni.
Comportamento indisciplinato durante il cambio dell'ora.	Rimprovero verbale e segnalazione al Dirigente scolastico tramite il registro di classe.	Docente della classe.	
	Rimprovero scritto e comunicazione alla famiglia.	Dirigente scolastico dopo due segnalazioni	Il Coordinatore di classe raccoglie non oltre il termine di un mese le sanzioni sul registro di classe e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico
	Sospensione dalle lezioni per 1 giorno.	Dirigente scolastico o C.d.C. dopo tre segnalazioni.	
Comportamento scorretto durante l'intervallo o disturbo nei corridoi.	Rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe.	Docente	Il Coordinatore di classe raccoglie non oltre il termine di un mese le sanzioni sul registro di classe e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico.
	Rimprovero scritto con comunicazione alla famiglia.	Dirigente scolastico dopo tre segnalazioni.	
Ritardare il rientro dall'intervallo.	Rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe.	Docente	Il Coordinatore di classe raccoglie non oltre il termine di un mese le sanzioni sul registro di classe e ne dà comunicazione al Dirigente Scolastico.
	Rimprovero scritto con comunicazione alla famiglia, dopo due annotazioni sul registro di classe.	Dirigente scolastico.	
	Sospensione di 1 g. dalle lezioni, dopo tre segnalazioni, a quadrimestre, ufficializzate sul registro di classe.	Dirigente scolastico o C.d.C.	
Lasciare aule, laboratori e spazi in disordine con presenza di rifiuti.	Nota sul registro di classe e obbligo di pulizia al termine delle lezioni o all'inizio della mattina successiva.	Docente	Il docente segnala il fatto all'Ufficio di presidenza e fa applicare la sanzione.
Introdurre a scuola oggetti non inerenti l'attività didattica.	Annotazione sul registro e richiamo scritto sul libretto scolastico. Ritiro degli oggetti.	Docente o Coordinatore di classe	Gli oggetti ritirati verranno depositati nell'ufficio di presidenza e restituiti ai genitori previa loro convocazione.
Usare il telefono cellulare durante la lezione sia per comunicazioni private, sia per gioco o visione orario e similari .	Annotazione scritta sul registro di classe e richiamo formale. Comunicazione alla famiglia tramite libretto personale.	Docente	Il docente ritira immediatamente il cellulare che verrà riconsegnato allo studente alla fine della lezione.

Reiterare, durante le attività didattiche della giornata o durante l'anno scolastico, l'uso del telefono cellulare.	Annotazione scritta sul Registro di classe.	Docente	Il docente ritira immediatamente il cellulare che sarà depositato presso l'Ufficio di presidenza e riconsegnato allo studente alla fine della giornata scolastica. Se l'infrazione è ripetuta ulteriormente, il cellulare sarà restituito ai genitori previa comunicazione da parte del Dirigente Scolastico.
Allontanarsi dalla classe e/o dall'istituto senza autorizzazione.	Annotazione sul registro di classe.	Docente	Il docente della classe informa, tempestivamente, l'Ufficio di presidenza che prenderà contatti telefonici con la famiglia.
	Sospensione dalle lezioni per un giorno.	Dirigente scolastico o C.d.C.	
	In caso di reiterazione sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni	Consiglio di classe	
Introdurre estranei nella scuola senza autorizzazione.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 5 giorni .	Consiglio di classe.	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza.
Falsificare le firme e/o i voti, ecc.	Rimprovero scritto.	Dirigente scolastico	Il docente, dopo l'annotazione scritta sul registro di classe, comunicherà la mancanza disciplinare, tempestivamente, al Dirigente scolastico. Comunicazione alla famiglia.
	Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a 6 giorni.	Consiglio di classe	
Non osservare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o sul divieto di fumo a scuola.	Annotazione sul registro di classe. Richiamo scritto e comunicazione alla famiglia.	Docente, incaricati al controllo del rispetto del regolamento sul divieto di fumo.	Il docente o il personale preposto alla sorveglianza sul divieto di fumo, dopo l'annotazione scritta sul registro di classe, comunicherà la mancanza disciplinare, tempestivamente, al Dirigente scolastico. Comunicazione alla famiglia.
	In caso di reiterazione, sospensione dalle lezioni per n. 2 giorni. Nel caso di non osservanza sul divieto di fumo: le sanzioni come sopra e applicazione delle norme sul divieto del fumo.	Dirigente scolastico	
Furto di oggetti scolastici o appartenenti a persone.	Risarcimento danno. Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 2 a 7 giorni.	Consiglio di classe.	Il docente o il coordinatore di classe segnala tempestivamente al Dirigente Scolastico il fatto. Comunicazione alla famiglia.
Danneggiare volontariamente oggetti, strutture, arredi, ecc., sia in Istituto, sia in altre strutture esterne.	Risarcimento o riparazione del danno ed eventuale allontanamento temporaneo dalle lezioni da 3 a 10 giorni.	Consiglio di classe.	Segnalazione del danno al Dirigente Scolastico e al D.S.G.A. che ne quantifica l'entità. Il Dirigente Scolastico comunica alla famiglia l'entità del danno da risarcire e la sanzione prevista.
Assunzione di comportamenti irrispettosi nei confronti del Dirigente Scolastico o dei docenti o del personale ATA o dei compagni; (es.: insulti, offese verbali, linguaggio blasfemo).	Annotazione sul registro di classe e richiamo scritto. Comunicazione alla famiglia tramite libretto.	Docente, Dirigente scolastico.	Il docente o il coordinatore di classe segnala al Dirigente Scolastico tempestivamente il fatto. Comunicazione alla famiglia.
	Alla prima reiterazione, allontanamento dalle lezioni fino a due giorni	Consiglio di classe.	
	Alla seconda reiterazione, allontanamento dalle lezioni da 3 a 10 giorni.	Consiglio di classe dopo la terza reiterazione.	
Minacciare compagni o alle altre componenti scolastiche. o Assumere comportamenti che promuovano od operino discriminazioni per motivi riguardanti convinzioni religiose, morali, estrazione sociale, stato di salute, razza,	Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 3 a 15 giorni.	Consiglio di classe.	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza. Coinvolgimento della famiglia.

Sesso e orientamento sessuale			
Usare il telefono cellulare: - per riprese o foto nei locali scolastici; - produzione e/o diffusione d'audio e/o immagini d'atti di violenza e bullismo attraverso cellulari, internet, MMS o altri dispositivi elettronici.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.	Consiglio di classe.	Il coordinatore di classe segnala il fatto al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. o il Consiglio d'Istituto per i provvedimenti di competenza. Coinvolgimento della famiglia.
	In caso di reiterazione, eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio d'Istituto	
Commettere atti di violenza privata, percosse, reati di natura sessuale, ecc.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni da 3 a 15 gg. per (per atti senza gravi conseguenze).	Consiglio di classe.	Il coordinatore di classe segnala il fatto al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. o il Consiglio d'istituto per i provvedimenti di competenza. Coinvolgimento della famiglia per promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica
	In caso di reiterazione o per atti con gravi conseguenze, allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni, con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.	Consiglio d'istituto.	
Uso e/o spaccio di sostanze illecite.	Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 10 giorni (per uso) e di 25 giorni (spaccio). Coordinamento con la famiglia per un percorso di recupero educativo. Nel caso di reiterazione, sospensione dalle lezioni per giorni superiori a 25. Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità scolastica.	Consiglio d'istituto	Il coordinatore di classe segnala al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. in forma perfetta, per i provvedimenti di competenza. Coinvolgimento della famiglia per promuovere un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica
Dar luogo ad azioni costituenti situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (es.: incendio, allagamento).	Allontanamento temporaneo dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni. Tale possibilità è "commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". (Direttiva n. 16 MPI del 5/2/07). Eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.		Il coordinatore di classe segnala al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il Consiglio d'istituto per i provvedimenti di competenza.

Infrazioni collettive

Assenza collettiva non adeguatamente giustificata o disturbo sistematico dell'attività didattica.	Richiamo con annotazione sul registro di classe o annullamento di tutte le uscite, viaggi d'istruzione, programmate	Dirigente scolastico o Consiglio di classe.	Il coordinatore di classe segnala le mancanze disciplinari al Dirigente Scolastico che tempestivamente convoca il C.d.C. per i provvedimenti di competenza.
Assenze, come sopra, reiterate.	Annullamento di tutte le uscite.	Consiglio di	

	viaggi d'istruzione, programmate.	classe.
Furti, danneggiamenti, atti di violenza, di cui non è possibile individuare i responsabili.	Annullamento di tutte le uscite, viaggi d'istruzione, programmate. Risarcimento dei danni collettivo.	Consiglio di classe.

Infrazioni commesse durante i Viaggi d'istruzione, Soggiorni di studio, Uscite didattiche, ecc.

Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o all'intero gruppo coinvolto.

Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti, possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.

In caso di gravi inosservanze delle regole, gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione del viaggio e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà immediatamente predisposto il rientro.

Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi responsabili.

N.B.

- a. La recidività dei comportamenti negativi costituisce un'aggravante di cui l'organo incaricato dell'applicazione della sanzione terrà debito conto.
- b. Reiterati richiami formali da parte del Dirigente Scolastico possono comportare anche la sospensione.
- c. Si sottolinea che alcuni dei comportamenti qui evidenziati e sanzionati si possono configurare, a seconda della gravità, anche come reati afferenti alla responsabilità civile o penale. Ovviamente la scuola prevede le sanzioni per la sua parte, mentre rimangono, per il resto, valide le normali disposizioni di legge.
- d. Gli studenti, con cariche negli organi collegiali, sono sospesi dal loro incarico se soggetti a sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni.
- e. Per comportamenti sanzionati il Consiglio di classe può sospendere lo studente da uscite o viaggi d'istruzione.
- f. Le mancanze disciplinari saranno oggetto di attenta valutazione del comportamento durante gli scrutini.

Art. 10. COMMUTAZIONE DELLA SANZIONE

Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe può offrire allo/a studente/ssa la possibilità di sostituire le sanzioni della "sospensione dalle lezioni" fino a 15 giorni con la presenza a scuola per svolgere le seguenti attività:

- Nelle prime tre ore del mattino: in un locale predisposto svolgerà: esercitazioni e/o verifiche predisposte dai docenti della classe; lettura della Costituzione o di testi inerenti la "Legalità".
- Nelle ore successive, fino al termine delle lezioni previste dall'orario della classe d'appartenenza, effettuerà, a scelta:
 - collaborazioni per l'utilizzo della biblioteca;
 - predisposizione di materiali didattici per gli studenti;
 - attività a favore della comunità scolastica individuata dalla Presidenza.

La conversione della sanzione comporta il non ricorso all'impugnazione e il non inserimento del decreto di sanzione nel fascicolo personale dell'allievo.

Art. 11. MANCANZE DISCIPLINARI DURANTE LE SESSIONI D'ESAME

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 12. COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

Le mancanze e le sanzioni disciplinari sono comunicate dal coordinatore di classe alle famiglie (anche dei maggiorenni conviventi con i genitori), tempestivamente alla loro adozione, per le vie brevi e con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dal Dirigente Scolastico.

Nella comunicazione scritta alle famiglie verranno specificati i comportamenti e i fatti contestati, le norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e la decorrenza della sanzione, nel caso di allontanamento temporaneo dalle lezioni.

Art. 13. RISERVATEZZA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Tutte le comunicazioni relative a provvedimenti disciplinari sono assunte nel protocollo riservato.

È fatto divieto ai singoli docenti di dare comunicazione agli studenti interessati dei provvedimenti disciplinari adottati, prima dell'espletamento della procedura ufficiale.

Art. 14. ORGANO DI GARANZIA D'ISTITUTO

È istituito l'Organo di Garanzia previsto dall'art. 5 comma 1 del nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

L'Organo di Garanzia decide, per richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che possono nascere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Esso è composto:

- dal Dirigente Scolastico (Presidente),
- da un docente designato dal Consiglio d'Istituto,
- da un rappresentante eletto dai genitori,
- da un rappresentante eletto dagli studenti.

L'Organo di Garanzia per deliberare deve prevedere la presenza di tutti i membri.

In caso d'assenza per gravi motivi giustificati o per conflitto d'interessi di uno o più membri dell'Organo, la Dirigenza può sostituirli con altri soggetti provenienti dalla stessa componente, previa comunicazione agli altri membri. Pertanto deve essere previsto un supplente per ogni componente scolastica.

I nominativi dei componenti, all'inizio d'ogni anno scolastico, sono deliberati dal Consiglio d'Istituto.

L'Organo di Garanzia si riunisce con un preavviso non inferiore a 24 ore; la convocazione è corredata dalla necessaria documentazione, se presente.

Art. 15. IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari e in particolare per quelle che abbiano comportato allontanamento dalla comunità scolastica è ammesso ricorso, da parte degli studenti o da chi eserciti la potestà genitoriale, all'Organo di Garanzia d'Istituto, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

L'Organo di Garanzia delibera entro i 10 giorni successivi alla ricezione del ricorso.

Le decisioni dell'Organo di garanzia sono assunte a maggioranza assoluta (metà più uno dei votanti); il voto è segreto e non è consentita l'astensione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora l'organo non decide entro 10 giorni, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'Organo di garanzia della scuola, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che opererà nei modi indicati al comma 3 dell'art.5 del DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 16. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento possono essere proposte e motivate per iscritto al Presidente del Consiglio d'Istituto e al Dirigente Scolastico su richiesta di almeno:

- a. il 30% docenti
- b. il 50% dei genitori rappresentanti di classe e di Istituto
- c. il 50% degli studenti rappresentanti di classe e di Istituto

Le proposte di modifiche al presente Regolamento sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi dei membri del Consiglio di Istituto.

Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento è affisso agli Albi della scuola e inserito nel sito web d'istituto.

Il presente Regolamento è soggetto al regime dell'accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge n.241/90 e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non indicato nel Regolamento si rimanda al DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12.09.2011